



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

Proposta di legge n. 33/12[^] di iniziativa dei consiglieri regionali Pietro Raso e Pierluigi Caputo, recante: Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria)

RELATORE: PIETRO RASO

Il Dirigente
f.to Avv. Dina Cristiani

Il Presidente
f.to On. Pietro Raso

Relazione illustrativa

La riforma del Titolo V della Costituzione, intervenuta con Legge Costituzionale 3/2001, dando piena attuazione all'art. 5 della medesima Costituzione, ha riconosciuto le autonomie locali quali enti esponenziali preesistenti alla formazione della Repubblica. I Comuni, le Città metropolitane, le Province e le Regioni sono enti esponenziali delle popolazioni residenti in un determinato territorio e tenuti a farsi carico dei loro bisogni. Secondo il principio di sussidiarietà, l'azione di governo si svolge a livello inferiore e quanto più vicino ai cittadini, salvo il potere di sostituzione del livello di governo immediatamente superiore in caso di impossibilità o di inadempimento del livello di governo inferiore.

Il legislatore costituzionale, in sede di riforma del Titolo V del 2001, negli elenchi delle materie contenuti nel novellato art. 117 Cost., inserisce il "governo del territorio" tra le materie con competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, a fronte della "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" come materie affidate, invece, alla legislazione esclusiva statale.

Già il D. lgs. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", in materia di "governo del territorio", all'art. 13, comma 1, attribuisce al Comune "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze" e all'art. 42, comma 2, lettera b), attribuisce ai Consigli comunali la competenza sugli atti fondamentali riguardanti, tra gli altri, "piani territoriali ed urbanistici".

La Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria", all'art. 4 (Sussidiarietà), in ossequio alla normativa costituzionale e statale, stabilisce che "Sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla presente legge alla Regione ed alle Province, le quali esercitano esclusivamente le funzioni di pianificazione che implicano scelte di interesse sovracomunale".

Pertanto, a seguito della LR 19/2002, il Comune agisce, tra l'altro, in qualità di Amministrazione/Autorità Procedente ed è, quindi, l'Ente competente titolare del procedimento di formazione ed approvazione del nuovo strumento di pianificazione territoriale ed urbanistica e di governo del territorio a scala comunale (individuato nella medesima LR 19/2002), nonché titolare dei poteri di gestione della medesima strumentazione urbanistica vigente a scala comunale e dell'esercizio delle funzioni relative al governo del territorio.

Antecedentemente all'entrata in vigore della LR 19/2002, i Comuni della Calabria, come strumento di pianificazione territoriale, erano dotati in prevalenza di Piano Regolatore Generale (PRG) ovvero di Piano di Fabbricazione (PDF), che, secondo le previgenti procedure di formazione dei medesimi strumenti, presupponevano l'approvazione finale da parte della Regione.

Allo stato attuale, a distanza di circa 20 anni dall'entrata in vigore della LR 19/2002, sono circa 40 i Comuni che hanno approvato un nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC) ovvero Piano Strutturale Associato (PSA), circa 300 i Comuni che hanno avviato la procedura di formazione del PSC/PSA (trovandosi in differenti stati procedurali, fino allo stato dell'adozione inclusa), di cui circa 80 i Comuni che hanno aderito alla pianificazione a consumo di suolo zero di cui all'art. 27 quater (molti dei quali senza avere perfezionato la medesima procedura), n. 30 circa i piccoli comuni che in alternativa all'approvazione del PSC hanno aderito alla procedura semplificata di cui all'art 27 ter (molti dei quali senza avere perfezionato la medesima procedura), e circa 30 i comuni che non hanno ancora avviato alcuna procedura. Inoltre, circa 20 Comuni, allo stato attuale, hanno provveduto ad adeguare, alle disposizioni di salvaguardia del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP), i vigenti strumenti urbanistici (siano essi previgenti PDF/PRG, nuovi PSC/PSA ovvero strumenti di cui alle procedure semplificate di cui agli artt. 27 ter e quater), ai sensi dell'art. 73 della LR 19/2002.

Le Amministrazioni comunali che hanno adempiuto alle suddette disposizioni di legge, quindi, sono ancora oggi pochissime. Tale circostanza è riconducibile alle note difficoltà in cui versano i comuni in materia sia

di risorse umane che di risorse finanziarie, appesantite ulteriormente dall'intervenuta emergenza sanitaria che ha di fatto rallentato i procedimenti in itinere in capo agli enti territoriali.

Tutto ciò, evidentemente, denota una debolezza strutturale e generalizzata delle Amministrazioni comunali calabresi che possono essere affrontate principalmente con riforme strutturali tese al rafforzamento delle capacità amministrative delle medesime Amministrazioni e che richiederebbero, in ogni caso, tempistiche non conciliabili con le attuali esigenze di velocizzazione richieste per la spesa dei fondi comunitari e nazionali, con particolare riferimento al PNRR.

Per quanto statuito all'art. 65, comma 2, della LR 19/2002, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici, si applicano disposizioni transitorie che prevedono, secondo la lettera a), che i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A) e B) (ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola, la cui utilizzazione è disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva nei rispettivi strumenti urbanistici comunali) e relative sottozone previste nei medesimi strumenti (fatto salvo quanto contenuto nella medesima lettera a) e, secondo la lettera b), non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla definizione delle richieste di trasformazione di cui alla lettera a), e delle tipologie ricomprese nella medesima lettera b), riconducibili ad interventi avente interesse pubblico.

Pertanto, la Regione, con le diverse modifiche normative alla LR 19/2002, intervenute nel corso del tempo, per le Amministrazioni comunali che non abbiano adempiuto e non abbiano approvato un nuovo strumento di pianificazione, ha già adottato misure molto stringenti e restrittive, al di là delle quali non è più possibile adottare ulteriori sanzioni, fatta salva l'ulteriore sanzione dell'applicazione del potere sostitutivo regionale di cui agli articoli 28 e 67 e fatti salvi, in ogni caso, maggiori controlli da parte dell'Amministrazione regionale, implementati nella presente proposta emendativa al fine di controllare il rispetto dei requisiti imposti dall'art. 65. Ciò tenuto conto che, in ogni caso, ai sensi della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 11 (Durata ed effetti del piano generale), comma 1 "Il piano regolatore generale del Comune ha vigore a tempo indeterminato" e, dunque, uno strumento attuativo generale non può essere caducato totalmente.

La proposta emendativa, pertanto, ha l'obiettivo prioritario ed urgente, in continuità con precedenti ed analoghe proposte emendative, tenuto conto, altresì e soprattutto delle pesanti ripercussioni socio-economiche dovute all'attuale emergenza pandemica, di spostare alcuni termini decorsi (rispetto ai quali, per i Comuni che non hanno adempiuto, resta, come unica ulteriore sanzione, rispetto a quelle già in essere, esclusivamente l'applicazione del potere sostitutivo regionale di cui agli articoli 28 e 67) per l'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici generali da parte delle amministrazioni comunali e per l'adeguamento dei medesimi strumenti alla LR 19/2002 ed alle disposizioni di salvaguardia del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP), approvato con D. C. R. n. 134/2016, nonché di stabilire che le singole attività ricognitive dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), che concorrono all'elaborazione del Piano Paesaggistico, attraverso il quale il medesimo QTRP acquista valenza paesaggistica, validate in sede di Comitato tecnico di copianificazione, assumano gli effetti di aggiornamento del quadro conoscitivo del QTRP di cui ai commi 9 bis e ter dell'art. 25 della presente legge.

Quanto sopra, anche nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui agli articoli 17 bis e 25 bis della L.R. 19/2002, tenuto conto che, in ogni caso, a seguito delle attività di copianificazione con il MIC (ex MIBACT), entro il 30/06/2023, la Giunta regionale procederà con l'aggiornamento dell'elenco dei Centri Storici di cui alla D.G.R. n. 44 del 10.02.2011, ed approverà per i medesimi un apposito disciplinare per gli interventi di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio ed urbanistico.

Sono inoltre previste importanti misure tese a semplificare i procedimenti amministrativi per l'adeguamento alle disposizioni di salvaguardia del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP) ed a riconoscere ai Comuni che adempiranno, in tal senso, premialità nella concessione dei finanziamenti regionali di settore, anche a valere su fondi della programmazione comunitaria e nazionale.

Ancora, in assenza di approvazione della nuova pianificazione comunale entro i nuovi termini stabiliti dalla legge, sono previste importanti misure di controllo da parte del settore regionale del Dipartimento competente in materia di territorio e ambiente, per gli aspetti urbanistici.

Infine, in assenza di adeguamento alle disposizioni del QTRP, al fine di preservare i caratteri di ruralità e l'identità del paesaggio, nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico, per tutti gli interventi ricadenti in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, i Comuni sono tenuti a certificare la coerenza e la compatibilità dell'intervento alla legge e al QTRP, sulla base di una relazione agro-pedologica redatta dal proponente l'intervento.

Il presente disegno di legge, inoltre, modifica l'art. 61 della L.R. 19/2002, da un lato, per uniformare e, dall'altro, per decentrare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, l'attribuzione delle funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive di cui agli artt. 31, commi 7 e 8, e 32, 39 e 40 del d.p.r. 380/2001.

L'articolo 1 introduce all'art. 25 bis della L.R. 19/2002 il comma 2 ter, che riveste carattere di urgenza, atteso che all'attenzione dell'amministrazione regionale pervengono numerosi quesiti da parte degli Enti comunali ed Ordini professionali in ordine alla definizione di pratiche ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, oggi sospese, a causa di contrastanti interpretazioni legislative da parte dei diversi enti interessati. Tale criticità ha determinato una situazione di incertezza circa l'applicazione della normativa vigente con ripercussioni negative sul territorio dal punto di vista non solo pianificatorio ma anche socio-economico. La nuova scrittura dell'art. 25 bis, confermando le modalità operative già stabilite per la redazione congiunta con il Ministero del Piano Paesaggistico si rileva strategica per garantire, in armonia con la Convenzione del Europea sul Paesaggio, la fruizione e salvaguardia del paesaggio attraverso la corretta gestione della sua pianificazione che comporta, inevitabilmente, il giusto temperamento tra i doveri della pubblica amministrazione di istruire le pratiche e i diritti dei terzi a che sia garantita la definizione delle stesse e la certezza del diritto.

Si rappresenta, inoltre, che tale procedura proposta viene applicata dalla Regione Basilicata nell'ambito dell'elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale, che con apposita singola deliberazione di Giunta regionale approva la documentazione tecnica di volta in volta valutata dal Comitato Tecnico Paritetico inerente l'attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici.

Più in particolare, detto articolo prevede che la Giunta regionale, adotta, su proposta del Dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggistica, a seguito delle attività di copianificazione con il competente Ministero, e, successivamente, previo parere da parte della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, approva con atto deliberativo le singole attività ricognitive dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c), e d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali) che concorrono all'elaborazione del Piano paesaggistico regionale e che, a far data dalla pubblicazione sul BURC della predetta deliberazione di Giunta regionale, assumono gli effetti di aggiornamento del quadro conoscitivo del QTRP per gli aspetti specifici.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 27-ter della LR 19/2002, prevedendo che successivamente all'approvazione del RO secondo la procedura del medesimo articolo, quale premialità, per i Comuni dotati di PdF e PRG, oltre le zone omogenee A e B e relative sottozone, sono fatte salve e possono essere assoggettate a trasformazione territoriale le previgenti zone omogenee D ed F, tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto all'articolo 65 e le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale).

È fatta salva la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola la cui utilizzazione è disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva dal RO.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 48 della LR 19/2002, stabilendo che, la Giunta regionale adotta, entro il 30/06/2023, su proposta del Dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggistica, a seguito delle attività di copianificazione con il MIC (ex MIBACT), e successivamente, previo parere da parte della Commissione consiliare competente, approva un apposito disciplinare per gli interventi di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio ed urbanistico, in linea con quanto previsto dall'art. 17 delle disposizioni normative del QTRP, e definisce ed aggiorna l'elenco dei Centri Storici suscettibili di tutela e valorizzazione di cui alla D.G.R. n. 44 del 10.02.2011, anche in considerazione degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico-artistico di particolare pregio ambientale.

Il predetto disciplinare indica norme, metodologie, strumenti e tecniche necessarie a garantire che gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio e urbanistico regionale dei centri storici e degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale vengano eseguite con tecniche e materiali locali compatibili al manufatto e al contesto ambientale nonché in osservanza della normativa vigente in materia.

I comuni della Calabria sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui al predetto disciplinare, come misure di salvaguardia del territorio comunale, che sostituiscono, per le parti in contrasto, le norme degli strumenti urbanistici vigenti. L'approvazione in Consiglio comunale del predetto disciplinare, secondo le modalità di cui all'art. 30 della LR 19/2002, costituisce strumento normativo del centro storico ai sensi dell'art. 17, comma 9, del QTRP e dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 24, comma 1, lettera e, della medesima LR 19/2002.

L'articolo 4 modifica l'articolo 51 della LR 19/2002, con l'aggiunta di un ulteriore comma 3 bis dopo il comma 3, il quale prevede che, nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico e dei piani di settore che individuano le aree non idonee, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, secondo i principi fondamentali delle leggi nazionali relative alle discipline dei regimi abilitativi riconducibili alle materie di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione e nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle normative vigenti, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, fatte salve le disposizioni di salvaguardia del QTRP. In coerenza con i contenuti dell'art. 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003 e del punto 15.3 dell'allegato al d.m. 10.09.2010, nell'ubicazione degli impianti in tali zone non è richiesta variante allo strumento urbanistico, la compatibilità e conformità urbanistica è data secondo legge e si tiene conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, anche per un uso non esclusivo. Per gli impianti agro-fotovoltaici di nuova generazione, non si applicano le limitazioni percentuali di utilizzo del suolo.

A tal proposito esiste un consolidato orientamento della Corte Costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 177 del 2021, n. 258 del 2020, n. 106 del 2020, n. 286 del 2019 e n. 69 del 2018) e del Consiglio di Stato (da ultimo, sentenza n. 2983 del 2021), secondo cui la disciplina dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riconducibile alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117, terzo comma, Cost.), deve conformarsi ai principi fondamentali, previsti dal d.lgs. n. 387 del 2003, nonché, in attuazione del suo art. 12, comma 10, dalle Linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010. In particolare, queste ultime, approvate in sede di conferenza unificata, sono espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni e sono, pertanto, vincolanti, in quanto "costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria" (sentenza n. 86 del 2019). Nell'indicare puntuali modalità attuative della legge statale, le Linee guida hanno "natura inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale (sentenze n. 286 e n. 86 del 2019, n. 69 del 2018)" (sentenza n. 106 del 2020). Nel quadro delle fonti statali richiamato, la normativa regionale di riferimento, l.r. 19/2002, deve confrontarsi/conformarsi, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, ai principi fondamentali della materia dettati in sede statale, soprattutto con l'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale dispone che gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Ancora, all'articolo 4 è aggiunto il comma 3 ter, il quale prevede che le amministrazioni comunali competenti accertano e certificano la compatibilità degli interventi, anche in coerenza con la l.r. 19/2002 e con il QTRP, da verificarsi, in ogni caso, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle normative vigenti, secondo le rispettive competenze, da parte delle altre amministrazioni deputate a rilasciare autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, con particolare riferimento all'individuazione delle aree potenzialmente non idonee e/o con vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio.

L'articolo 5 modifica l'art. 61 della L.R. 19/2002, da un lato, per uniformare e, dall'altro, per decentrare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, l'attribuzione delle funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive di cui agli artt. 31, commi 7 e 8, e 32, 39 e 40 del d.p.r. 380/2001.

Allo stato attuale, infatti, il comma 1 dell'art. 61 della L.R. 19/2002, per come sostituito dall'art. 21, comma 1, lett. a) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, prevede un'attribuzione diversificata delle predette funzioni, tra le Province calabresi e la Provincia di Reggio Calabria, nell'attesa della definizione della legge di riordino delle funzioni regionali anche con riguardo all'istituzione della Città metropolitana: *"Per la Provincia di Reggio Calabria, nell'attesa della definizione della legge di riordino delle funzioni regionali anche con riguardo all'istituzione della Città metropolitana, le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'art. 31, commi 7 e 8, e degli articoli 32, 39 e 40 del d.p.r. 380/2001, sono attribuite alla Provincia. Con riferimento alle altre province, per effetto della legge n. 56/2014 e della conseguente legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56), le funzioni medesime sono riassunte in capo alla Regione"*.

Nel merito dei passaggi normativi succedutisi per arrivare all'attuale formulazione dell'art. 61 della LR 19/2002, si precisa quanto segue.

La L.R. 34/2002, al CAPO III *"Territorio ed Urbanistica"*, art. 63, *"Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni"*, per le funzioni ed i compiti amministrativi (relativi alla materia *"Territorio ed Urbanistica"*) della Regione, delle Province e dei Comuni rimanda espressamente alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, recitando testualmente quanto segue:

"1. Le funzioni ed i compiti amministrativi della Regione, delle Province e dei Comuni, sono quelli definiti dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.

2. Ai Comuni ed alle Province spettano, inoltre, il rilascio delle autorizzazioni paesistiche di cui ai commi 1 e 2, legge regionale 23 febbraio 1995, n. 3".

La L.R. 22/06/2015, n.14, senza espressi riferimenti alla materia *"Territorio ed Urbanistica"*, all'art. 1, *"Disposizioni generali"*, stabilisce:

"Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 nelle more della elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base dei criteri e delle finalità indicate dal medesimo comma, la Regione Calabria riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) e ss.mm.ii."

Successivamente, l'art. 21 della L.R. 31/12/2015, n. 40, per effetto della Legge 56/2014 e della successiva L.R. 14/2015 di riordino delle funzioni, ha innovato l'art. 61 della L.R. 19/2002, per come già meglio sopra precisato, prevedendo un'attribuzione diversificata delle funzioni di cui all'art. 31, commi 7 e 8, ed all'art. 32, 39 e 40 del DPR 380/2001 tra le Province calabresi e la Provincia di Reggio Calabria: per la sola Provincia di Reggio Calabria le funzioni sono rimaste attribuite alla medesima Provincia, nell'attesa della definizione della legge di riordino delle funzioni regionali anche con riguardo all'istituzione della Città metropolitana, mentre per le altre Province le funzioni sono state riassunte in capo alla Regione.

Pertanto, le modifiche normative proposte prevedono che le funzioni di cui all'art. 31, commi 7 e 8, ed agli articoli 32, 39 e 40 del d.p.r. 380/2001, siano attribuite, per i rispettivi territori di competenza, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria (con riguardo all'istituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria ed al suo relativo funzionamento, oramai a regime, per effetto della Legge n. 54/2014) ed alle Province

(alle quali le medesime funzioni vengono riattribuite, per come già originariamente previsto prima delle modifiche intervenute con la L.R. 31 dicembre 2015, n. 40), uniformando e decentrando, al contempo, nel rispetto del principio di sussidiarietà, le competenze amministrative relative alle medesime funzioni.

L'articolo 6, modificando i commi 1 e 5 dell'articolo 65 della LR 19/2002, espunge il termine di cui al comma 1 e lo trasla al comma 5 (al quale già è esclusivamente riferito), aggiornandolo, al contempo, al 31 dicembre 2023, affinché tutti i comuni della Regione Calabria, ad eccezione di quelli che ricorrono alla procedura semplificata di cui all'articolo 27 ter, approvino il Piano strutturale comunale o associato, evitando l'applicazione del potere sostitutivo regionale di cui agli articoli 28 e 67.

Tale termine appare congruo, anche con riferimento al percorso di collaborazione programmato con il Segretario Regionale del MIC (ex MIBACT) per l'accompagnamento agli enti territoriali nell'attuazione della legge urbanistica e del QTRP e ciò anche per l'emanazione di specifiche direttive finalizzate alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici locali e nelle attività di verifica di coerenza di quelli già in essere, in aggiunta alle pattuizioni già intervenute ed in essere tra Regione Calabria e MIC (nella sua articolazione centrale e periferica) per la redazione del Piano Paesaggistico.

Il Dipartimento competente in materia di urbanistica, ai fine di fornire un'uniforme applicazione della normativa regionale in ordine alle disposizioni transitorie previste dall'art. 65 della Legge Urbanistica Regionale n. 19/02 ss.mm.ii, ha emanato con una prima nota prot. SIAR n. 222149 del 26/06/2018 e successiva prot. SIAR n. 289361 del 10/09/2020, una "Circolare contenente chiarimenti relativi alla L.R. n. 19/02 e ss.mm.ii. e alle disposizioni normative Tomo IV QURP".

Da ultimo, il Dipartimento competente in materia di urbanistica ha emanato la nota prot. SIAR n. 112935 del 10/03/2021, con la quale è stato evidenziato, tra l'altro, quanto di seguito riportato.

"Anche rispetto a tutto quanto sopra riportato ed anche successivamente alla data del 31/12/2017, in continuità, fino allo stato attuale, i Comuni - in qualità di Amministrazioni/Autorità Procedenti, e, quindi, Enti Competenti titolari del procedimento di formazione ed approvazione di un determinato strumento di pianificazione territoriale ed urbanistica e di governo del territorio a scala comunale, demandate ai sensi dell'art. 4 della LUR - anche acquisendo i relativi pareri dei diversi Dipartimenti regionali, hanno continuato ad attivarsi per concludere l'iter di approvazione dei piani, secondo le relative procedure di legge adottate, adempiendo (anche successivamente al 31/12/2017) e sottraendosi alle condizioni di cui agli artt. n. 28 e 67 della LR 19/2002, considerando, quindi, manifestamente il termine del 31 dicembre 2017 di cui al comma 1 dell'art. 65 della LR 19/2002 non come termine perentorio, bensì come termine ordinatorio per l'approvazione dei Piani Strutturali Comunali.

Di contro, per i Comuni che sono stati e continuano ad essere inadempienti e, come tali, soggetti alle condizioni di cui agli artt. n. 28 e 67 della LR 19/2002, la Regione non si è (ancora) mai attivata per i poteri sostitutivi di cui al comma 5 dell'art. 65, fatta eccezione per alcuni commissariamenti ad acta, rientranti in casi particolari ed effettuati su espressa richiesta dei medesimi Comuni interessati. Prova ne è che l'ultima proposta deliberativa, recante "Disposizioni sulla procedura di attuazione del disposto normativo di cui all'art. 28 della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela. Governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria)" non ha avuto seguito ed è stata restituita con note prot. SIAR n. 48746 del 09/02/2018 e n. 120632 del 04/04/2018".

Per tutto quanto sopra esposto, per come fino ad oggi interpretato manifestamente nei fatti e, quindi in continuità amministrativa rispetto alla medesima generalizzata interpretazione - il termine del 31 dicembre 2017 di cui al comma 1 dell'art. 65 della LR 19/2002 deve intendersi come termine ordinatorio e, pertanto, i successivi commi del medesimo art. 65 - le cui relative procedure sono tutte valide e vigenti - non sono soggetti a vincoli temporali perentori".

Quanto sopra, anche tenuto conto che, in ogni caso, secondo i vigenti principi fondamentali della normativa nazionale (ovviamente, non derogabili dalla normativa regionale nella materia del "governo del territorio" con competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni), ai sensi della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 11 (Durata ed effetti del piano generale), comma 1 "Il piano regolatore generale del Comune ha vigore a tempo indeterminato" e, dunque, uno strumento attuativo generale (che, nel caso

specifico, deve restare vigente, ai sensi del comma 2 dell'art. 65, seppur nei limiti del medesimo comma) non può essere caducato totalmente.

All'articolo 6, altresì, al comma 2 dell'articolo 65, inerente la disciplina delle varianti urbanistiche oggi ammissibili, si esplicita (per come già statuito dall' art. 42, comma 2, lett. b), d.lgs. 267/2000, nonché a seguito della delega delle funzioni di cui alla LR 19/2002) che i Comuni, tramite il Consiglio Comunale, procedono all'adozione ed approvazione di varianti agli strumenti urbanistici (Piani regolatori generali e Programmi di fabbricazione), già approvati dalla Regione, secondo quanto statuito dall' art. 42, comma 2, lett. b), d.lgs. 267/2000, che attribuisce espressamente al medesimo Consiglio comunale la competenza in materia di approvazione dei piani territoriali ed urbanistici, nel rispetto del procedimento previsto dal combinato disposto dell'art. 14 della LR 19/2002 e dalle vigenti disposizioni normative in materia, ai fini dell'acquisizione dei relativi i pareri, nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative. Nel procedimento il Settore regionale competente in materia di urbanistica, in analogia all'art. 24, comma 2, della legge 47/1985, interviene per formulare osservazioni, per gli aspetti ed i profili di stretta e specifica competenza urbanistica, propedeutiche all'approvazione da parte del Comune, rispetto alle quali il medesimo Comune provvede ad adeguare, ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate.

L'articolo 7 modifica il comma 2 dell'articolo 73 della LR 19/2002, espungendo il termine del 31 dicembre 2021 che viene traslato al comma 6 del medesimo articolo (al quale già è esclusivamente riferito), aggiornandolo, al contempo, al 31 dicembre 2023, affinché, da parte delle amministrazioni comunali, tutti gli strumenti urbanistici generali vigenti, nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui agli articoli 17 bis e 25 bis della LR 19/2002 e del relativo coordinamento previsto dall'articolo 145 del d.lgs. 42/2004, siano adeguati alla medesima LR 19/2002 ed alle disposizioni di salvaguardia del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica, evitando l'applicazione del potere sostitutivo regionale di cui agli articoli 28 e 67.

L'articolo 7, altresì, dopo il comma 2, aggiunge un ulteriore comma, che contempla una ulteriore procedura di semplificazione per l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti, con le modalità di cui al medesimo comma 2, che può essere effettuato nell'ambito delle singole procedure di formazione dei nuovi piani di cui agli artt. 26, 27, 27 bis, 27 ter e 27 quater. Il documento così adeguato concorre alla definizione delle strategie del redigendo strumento urbanistico.

L'articolo 7, inoltre, dopo il comma 4, aggiunge un altro comma, attraverso cui prevede che, al fine di preservare i caratteri di ruralità e l'identità del paesaggio, nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico, per tutti gli interventi di cui al comma 4 ricompresi in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di salvaguardia del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica, i Comuni sono tenuti a accertare la coerenza e la compatibilità dell'intervento alla legge e al QTRP, se ritenuto necessario, anche sulla base di una relazione agro-pedologica redatta dal proponente l'intervento, secondo quanto previsto nel comma 4 dell'art. 50. Ciò, con riferimento alle zone agricole, deve essere fatto, non solo come previsto al comma 4, per gli interventi ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica ope legis e/o non conformi urbanisticamente (per i quali sono previsti dalle vigenti normative il rilascio di pareri vincolanti del MIC e di osservazioni urbanistiche del settore regionale competente in materia urbanistica), ma, oltre quanto già prevede il comma 4, anche se gli interventi ricadono in aree non sottoposte a tutela paesaggistica ope legis e/o conformi urbanisticamente (quindi, oltre ai casi previsti dalle vigenti normative per il rilascio di pareri vincolanti del MIC e osservazioni urbanistiche del settore regionale competente in materia urbanistica).

Ancora, l'articolo 7, modifica l'attuale comma 6, all'interno del quale viene traslato ed aggiornato il termine del 31/06/2023.

Infine, con un ulteriore comma aggiunto dopo il comma 6, si prevede che, ai Comuni che adempiono sono riconosciute premialità nella concessione dei finanziamenti regionali di settore, anche a valere su fondi della programmazione comunitaria e nazionale, in particolare per interventi riferiti al patrimonio pubblico e ricompresi in programmi di rigenerazione urbana ai sensi di legge.

L'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 9 contiene le disposizioni per l'entrata in vigore della presente legge.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale. Infatti, come già ampiamente argomentato nella relazione illustrativa, le modifiche previste nell'articolato sono di natura prettamente ordinamentale.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Modifiche all'articolo 25-bis della l. r. 19/2002	\	\	0,00
Art. 2	Modifiche all'articolo 27-ter della l.r. 19/2002	\	\	0,00
Art. 3	Modifiche all'articolo 48 della l. r. 19/2002	\	\	0,00
Art. 4	Modifiche all'articolo 51 della l. r. 19/2002	\	\	0,00
Art. 5	Modifiche all'articolo 61 della l. r. 19/2002	\	\	0,00
Art. 6	Modifiche all'articolo 65 della l. r. 19/2002	\	\	0,00
Art. 7	Modifiche all'articolo 73 della l. r. 19/2002	\	\	0,00
Art. 8	Clausola di invarianza finanziaria	\	\	0,00
Art. 9	Entrata in vigore	\	\	0,00

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				0,00

Testo

Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 25-bis della l.r. 19/2002)

1. L'articolo 25-bis della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

“2-ter. La Giunta regionale adotta, su proposta del dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggistica, a seguito delle attività di copianificazione con il competente Ministero, e, successivamente, previo parere da parte della commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, approva con atto deliberativo le singole attività ricognitive dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del d.lgs. 42/2004, che concorrono all'elaborazione del Piano paesaggistico regionale e che, a far data dalla pubblicazione sul BURC della predetta deliberazione di Giunta regionale, assumono gli effetti di aggiornamento del quadro conoscitivo del QTRP per gli aspetti specifici.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 27-ter della l.r. 19/2002)

1. Il comma 7 dell'articolo 27-ter della l.r. 19/2002 è sostituito dal seguente:

“7. Successivamente all'approvazione del RO secondo la procedura del presente articolo, quale premialità, per i comuni dotati di Programma di fabbricazione e Piano regolatore generale, oltre le zone omogenee A e B e relative sottozone, sono fatte salve e possono essere assoggettate a trasformazione territoriale le previgenti zone omogenee D e F, tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto all'articolo 65 e le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale). È fatta salva la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola la cui utilizzazione è disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva dal RO.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 48 della l.r. 19/2002)

1. L'articolo 48 della l.r. 19/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 48 (Tutela e valorizzazione dei centri storici e degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale)

1. La Giunta regionale adotta, entro il 30 giugno 2023, su proposta del dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggistica, a seguito delle attività di copianificazione con il competente Ministero, e successivamente, previo parere da parte della commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, approva il disciplinare

per gli interventi di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio e urbanistico, in linea con quanto previsto dall'articolo 17 delle disposizioni normative del QTRP, e definisce e aggiorna l'elenco dei centri storici suscettibili di tutela e valorizzazione di cui alla D.G.R. n. 44 del 10.02.2011, anche in considerazione degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico-artistico di particolare pregio ambientale.

2. Il disciplinare di cui al comma 1 indica norme, metodologie, strumenti e tecniche necessarie a garantire che gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio e urbanistico regionale dei centri storici e degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale vengano eseguite con tecniche e materiali locali compatibili al manufatto e al contesto ambientale nonché in osservanza della normativa vigente in materia.

3. I comuni della Calabria sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui al predetto disciplinare, come misure di salvaguardia del territorio comunale che sostituiscono, per le parti in contrasto, le norme degli strumenti urbanistici vigenti. L'approvazione in Consiglio comunale del predetto disciplinare, secondo le modalità di cui all'articolo 30 della presente legge, costituisce strumento normativo del centro storico secondo i contenuti dell'articolo 17, comma 9, del QTRP e dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 24, comma 1, lettera e), della presente legge.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 51 della l.r. 19/2002)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della l.r. 19/2002, sono aggiunti i seguenti commi:

“3-bis. Nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico e dei piani di settore che individuano le aree non idonee, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, secondo i principi fondamentali delle leggi nazionali relative alle discipline dei regimi abilitativi riconducibili alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle normative vigenti, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, fatte salve le disposizioni di salvaguardia del QTRP. In coerenza con i contenuti dell'articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003 e del punto 15.3 dell'allegato al d.m. 10.09.2010, nell'ubicazione degli impianti in tali zone non è richiesta variante allo strumento urbanistico, la compatibilità e conformità urbanistica è data secondo legge e si tiene conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, anche per un uso non esclusivo. Per gli impianti agro-fotovoltaici di nuova generazione, non si applicano le limitazioni percentuali di utilizzo del suolo.

3-ter. Le amministrazioni comunali competenti accertano la compatibilità degli interventi anche in coerenza con la presente legge e con il QTRP, da verificarsi, in ogni caso, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle normative vigenti, secondo le rispettive competenze, da parte delle altre amministrazioni deputate a rilasciare autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, con particolare riferimento all'individuazione delle aree potenzialmente non idonee e/o con vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 61 della l.r. 19/2002)

1. L'articolo 61 della l.r. 19/2002 è modificato nel modo seguente:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) le parole "Per la Provincia di Reggio Calabria, nell'attesa della definizione della legge di riordino delle funzioni regionali anche con riguardo all'istituzione della Città metropolitana," sono soppresse;
 - 2) le parole "alla Provincia. Con riferimento alle altre province, per effetto della legge n. 56/2014 e della conseguente legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56), le funzioni medesime sono riassunte in capo alla Regione" sono sostituite dalle seguenti parole: "alla Città metropolitana di Reggio Calabria o alle province";
- b) al comma 1-bis sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) le parole "la Giunta regionale diffida" sono sostituite dalle seguenti: "la Città metropolitana di Reggio Calabria o le province diffidano";
 - 2) le parole "la Giunta regionale esercita" sono sostituite dalle seguenti: "la Città metropolitana di Reggio Calabria o le province esercitano";
 - 3) le parole "e affida la specifica funzione al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di urbanistica," sono soppresse;
 - 4) alla fine del comma 1-bis sono aggiunti i seguenti periodi: "I provvedimenti sostitutivi previsti dal presente comma sono inviati agli enti territoriali competenti e alla Regione e sono contestualmente comunicati alla competente autorità giudiziaria. La Regione svolge la funzione di coordinamento e monitoraggio al fine di assicurare l'omogeneo esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull'attività edilizia, in applicazione della disciplina prevista dalle vigenti normative."

Art. 6

(Modifiche all'articolo 65 della l.r. 19/2002)

1. L'articolo 65 della l.r. 19/2002 è così modificato:

- a) al comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2017";
- b) alla fine della lettera b) del comma 2, sono aggiunti i seguenti periodi:
"I comuni, tramite il consiglio comunale, procedono all'adozione e approvazione delle varianti parziali agli strumenti urbanistici (Piani regolatori generali e Programmi di fabbricazione), già approvati dalla Regione, secondo quanto statuito dall'articolo 42, comma 2, lettera b), del d.lgs. 267/2000, che attribuisce espressamente al medesimo consiglio comunale la competenza in ordine all'approvazione dei piani territoriali e urbanistici, nel rispetto del procedimento previsto dall'articolo 14 della presente legge e dalle vigenti disposizioni normative in materia, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri, nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative. In analogia all'articolo 24, comma 2, della legge 47/1985, nel predetto procedimento, i comuni sono tenuti a trasmettere al settore regionale competente in materia urbanistica gli atti inerenti le varianti parziali agli strumenti urbanistici e, su eventuali osservazioni, provvedono ad adeguare, ovvero a motivare in maniera circostanziata.";
- c) al comma 5, dopo le parole "non adempiono," sono aggiunte le seguenti: " , entro il 31 dicembre 2023,".

Art. 7

(Modifiche all'articolo 73 della l.r. 19/2002)

1. L'articolo 73 della l.r. 19/2002 è così modificato:

- a) al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: "entro il 31 dicembre 2021";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Nel caso dei redigenti strumenti urbanistici generali, al fine di non duplicare le operazioni di verifica, l’adeguamento con le modalità di cui al comma 2 può essere effettuato nell’ambito delle singole procedure di formazione dei piani di cui agli articoli 26, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater. Il documento così adeguato concorre alla definizione del documento definitivo dello strumento urbanistico.”;

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. Al fine di preservare i caratteri di ruralità e l’identità del paesaggio, nelle more dell’approvazione del piano paesaggistico, per tutti gli interventi di cui al comma 4 ricompresi in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, anche se ricadenti in aree non sottoposte a tutela paesaggistica ope legis e/o conformi urbanisticamente oltre ai casi previsti dalle vigenti normative per il rilascio di pareri vincolanti del MIC e di osservazioni urbanistiche del settore regionale competente in materia urbanistica, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di salvaguardia del QTRP, i comuni sono tenuti a accertare la coerenza e la compatibilità dell’intervento alla legge e al QTRP, se ritenuto necessario, anche sulla base di una relazione agro-pedologica redatta dal proponente l’intervento, secondo quanto previsto nel comma 4 dell’articolo 50.”;

d) al comma 6, dopo le parole “non adempiono” sono aggiunte le seguenti parole: “, entro il 31 dicembre 2023,”;

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Ai comuni adempienti sono riconosciute premialità nella concessione dei finanziamenti regionali di settore, anche a valere su fondi della programmazione comunitaria e nazionale, in particolare per interventi riferiti al patrimonio pubblico e ricompresi in programmi di rigenerazione urbana ai sensi di legge.”.

Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.